

Anno
2011



Fondazione *Pol.i.s.*
Politiche Integrate di Sicurezza per le Vittime Innocenti di criminalità e i Beni Confiscati

Compendio

CONFISCA E RIUTILIZZO DEI
BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA

- Raccolta delle Leggi Regionali, proposte o già adottate, in materia di confisca e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata
-

SOMMARIO

REGIONE CALABRIA

- L.R. 25 febbraio 2005, n. 3 - Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa..... pag 1
- L.R. 21 agosto 2007, n. 20 - Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà..... pag 1
- L.R. 7 marzo 2011, n. 7 - Istituzione dell'Agazia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria..... pag 3
- Estremi :L.R. 7 marzo 2011, n.7. Delibera Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2001/Impugnativa... pag 5

REGIONE CAMPANIA

- L.R. 12 dicembre 2003 n. 23 - Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3..... pag 6
- Consiglio Regionale della Campania - Proposta di Legge Regionale recante "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 31 maggio 1965. n. 575 e s.m.i." (Registro Generale n. 154)..... pag 8

REGIONE LAZIO

- L.R. 5 Luglio 2001, n. 15 - Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale..... pag 11
- L.R. 14 Gennaio 2005, n. 5 - Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15..... pag 14
- L.R. 28 Aprile 2006, n. 4 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)..... pag 16
- L.R. 20 Ottobre 2009, n. 24 - Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agazia regionale..... pag 16

REGIONE LOMBARDIA

- L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 - Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009..... pag 19

REGIONE PIEMONTE

- L.R. 18 giugno 2007, n. 14 - Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"..... pag 20

REGIONE PUGLIA

- Libera il bene - Avviso pubblico per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla criminalità organizzata..... pag 23

REGIONE SICILIA

- L.R. 3 maggio 2001, n. 6 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001..... pag 28
- L.R. 20 novembre 2008, n. 15 - Misure di contrasto alla criminalità organizzata..... pag 28

CALABRIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 3

**Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa
(Pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 3 del 16 febbraio 2005)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975 n° 31, compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n° 24, la Regione è autorizzata a decorrere dall'anno 2005, a concedere ai Comuni un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni.
 2. L'importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.
 3. La concessione dei contributi è subordinata alla definizione di uno specifico programma, denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.
 4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.
-

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20

**Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per
donne in difficoltà**

(Pubblicata sul Supplemento straordinario n. 5 del B.U.R. Calabria n. 15 del 16 agosto 2007)

...OMISSIS...

Art. 4

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
 - a. colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - b. percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
 - c. colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
 - d. affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori,

servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri anti violenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati – (NumeroVerde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.
5. Le prestazioni dei centri anti violenza sono rese a titolo gratuito.

Art. 5

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza.
Le finalità sono:
 - a. sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
 - b. costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;
 - c. dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri anti violenza di cui all'articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
 - a. consulenza legale;
 - b. consulenza psicologica;
 - c. orientamento al lavoro.
5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro anti violenza.

...OMISSIS...

Art. 11

Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

...OMISSIS...

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2011, n. 7
Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle
organizzazioni criminali in Calabria
(Pubblicata sul Supplemento Straordinario del B.U.R. Calabria n. 4 dell’1 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivi

1. La Regione Calabria, consapevole dell’importanza dei valori della legalità e della convivenza democratica e solidale tra i cittadini, intende uniformarvi la propria attività istituzionale ed adottare ogni strumento che serva ad affermarli e renderli concreti.
2. E’ istituita l’Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, di seguito definita Agenzia.
3. L’Agenzia costituisce uno strumento per l’attuazione dei principi di cui al primo comma. I suoi compiti sono quelli indicati nell’articolo 3.

Art. 2

Sede e organizzazione

1. L’Agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.
2. L’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell’organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell’Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.
3. L’Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

Art. 3

Compiti

1. L’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:
 - a. redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro la ’ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;
 - b. sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d’intesa, richiedendone eventualmente l’assegnazione;
 - c. amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;
 - d. predispone, d’intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - e. promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l’estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l’assegnazione ed il riutilizzo;
 - f. vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;
 - g. promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all’affitto ai sensi dell’articolo 2 *undecies*, comma 3, lettera a) della

legge 31 maggio 1065 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;

- h. collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;
- i. redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
- j. redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla Commissione contro la 'ndrangheta;
- k. promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati;
- l. pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria;
- m. finanzia e/o organizza, anche d'intesa con università e istituti di alta formazione, di insegnamenti universitari e di corsi di formazione destinati a promuovere le conoscenze professionali utili per lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4

Protocolli di intesa

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

Art. 5

Priorità nei programmi di finanziamento

1. Una quota non inferiore al 5% dell'ammontare complessivo dei fondi di bilancio regionale, stanziati annualmente per il finanziamento dei programmi o piani di opere pubbliche, è destinata ai progetti di recupero strutturale per il riutilizzo e la fruizione ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 7 marzo 2011

Scopelliti

Regione: Calabria
Estremi: legge n.7 del 07-03-2011
Bur: n. 4 del 15-03-2011
Settore: Politiche ordinamentali e statuti
Delibera Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2011 / Impugnativa

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione Calabria intende istituire l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria. La legge è censurabile per i seguenti motivi:

1. l'articolo 3, comma 1, lett. b) prevede che la regione sottoponga le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata attraverso protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione.

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 2 undecies, comma 2, lett. b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, che non consente l'assegnazione degli immobili direttamente in favore di una agenzia regionale, quale soggetto distinto, ma prevede il trasferimento dei beni immobili per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove gli immobili sono ubicati, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Tale norma viola altresì l'articolo 117, secondo comma, lett. g), h) e l) della Costituzione, che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in materia di ordine pubblico e sicurezza nonché in materia di giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale;

2. l'articolo 3, comma 1, lett. c) attribuisce all'Agenzia regionale per i beni confiscati il compito di amministrare i beni eventualmente assegnati alla regione Calabria "assicurandone il riutilizzo per i fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee", consentendo all'Agenzia regionale l'utilizzo del bene in maniera difforme dalle previsioni contenute nell'articolo 2 undecies, comma 2, lett. b) della L. n. 575/65, in base al quale i beni immobili confiscati possono essere assegnati in concessione dalle regioni, sulla base di apposita convenzione "a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità a parità di trattamento, a comunità anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo".

Tale disposizione si pone, altresì, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione;

3. l'articolo 3, comma 1, lett. f) assegna all'istituenda Agenzia la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo, in contrasto con l'articolo 3, comma 4, lettere f) e g) del decreto legge n. 4/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 50/2010, che assegna, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata tali forme di vigilanza, non considerando il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, in violazione altresì dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione; 4) l'articolo 3, comma 1, lett. h) prevede che l'Agenzia regionale collabori "con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca".

Tale collaborazione non si rinviene nella normativa statale che, invece, individua espressamente quale soggetto deputato a fornire collaborazione all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (art. 1, comma 3, del d.l. 4/2010, convertito in L. 50/2010), ponendosi, pertanto, in contrasto sia con la normativa statale succitata che con l'art. 117, comma 2, lettere g), h) e l) della Costituzione.

Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

CAMPANIA

LEGGE REGIONALE n. 23 del 12 dicembre 2003
Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3
(Pubblicato sul B.U.R. Campania n. 60 del 22 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Istituzione del fondo

1. E' istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n.109.
2. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dal Presidente della Giunta regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle province di concerto con i rispettivi prefetti, tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12, articolo 3, comma 4.

Articolo 2

Destinatari

1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all'articolo 1 i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:
 - a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - c) le comunità terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"
 - d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394.
2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.222 (1) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti

relativi all'utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3", con la dotazione di euro 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo.

2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
3. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l'anno 2006 di euro 500.000,00, per l'anno 2007 di euro 500.000,00, per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei piani e studi di cui agli articoli precedenti. Il fondo grava sull'U.P.B. 6.23.106. (2)
4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione. (2)
5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione. (2)

(1) comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8

(2) comma così aggiunto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

Articolo 3 bis (1)

1. La regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad euro 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.
2. Alle cooperative sociali, alle associazioni *onlus* e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:
 - a. anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;
 - b. fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.
3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138.

(1) articolo così aggiunto dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

Articolo 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

Bassolino

**Consiglio Regionale della Campania
Proposta di Legge Regionale recante**

**“Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge
31 maggio 1965. n. 575 e s.m.i”**

Art.1

Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati

1. E' istituito il fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
2. Il fondo viene utilizzato:
 - a. per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - b. per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato;
3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata.

Art. 2

Modalità di accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati

1. Accedono al fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, mediante annuale avviso pubblico, i seguenti soggetti:
 - a. enti territoriali (province e comuni), e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;
 - b. i soggetti di cui all'articolo 2- undecies, lett. b) della legge 575/65 e s.m.i. che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;
2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:
 - a. creazione di reti di partenariato anche attraverso l'istituzione di associazioni temporanee di scopo;
 - b. integrazione degli interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli (di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, artt);
 - c. sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa;
3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è di euro cinquantamila. Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.

Art. 3

Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. è istituito un fondo di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi.
2. Possono accedere al fondo gli enti territoriali (province e comuni), e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati.
3. Il fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene, provvedono a

rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.

4. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, le province e i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.
5. Le modalità di accesso al fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Giunta.

Art. 4

Istituzione del fondo ammortamento prestiti

1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico degli enti territoriali assegnatari di beni confiscati per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un fondo di ammortamento prestiti.
2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:
 - a. anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;
 - b. fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;
 - e. anticipazioni in conto capitale per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene confiscato.
3. I criteri per il funzionamento del fondo di ammortamento sono disciplinati con atto della Giunta regionale, adottato su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati

1. E' istituito, presso l'area gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali, l'osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzioni di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.
2. L'osservatorio, presieduto dall'Assessore agli enti locali, individua forme di cooperazione con l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con D.L n.4 del 4 febbraio 2010 e convertito in legge n.50 del 31 marzo 2010 e s.m.i. Si avvale per le sue funzioni del supporto della fondazione Politiche Integrate di Sicurezza (di seguito denominato Pol.i.s.) per quanto di sua competenza.
3. L'osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati.
4. L'osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata che raccoglie e fornisce informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla camorra interagisce con il sistema informativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi e/o convenzioni.
5. I componenti dell'osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 6

Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità

1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo per finalità sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.
2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal PO FSE 2007-2013, dal PO FESR 2007-2013, nonché dal PSR 2007-2013, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.7

Copertura finanziaria

1. Per il funzionamento del fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro 500.000,00 a valere sull'unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.222 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.2.. 65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione tecnica, di cui all'articolo 3, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro 250.000,00 a valere sull'unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.222 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "Fondo di rotazione per la progettazione tecnica", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.
3. Per il funzionamento del fondo di ammortamento prestiti, di cui all'articolo 4, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro 250.000,00 a valere sull'unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.106 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "Fondo di ammortamento prestiti", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011. ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.

Art.8

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 e s.m.i è abrogata.

Art.9

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2001, n. 15

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale

(Pubblicata nel B.U.R Lazio del 30 luglio 2001, n. 21)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale.

Art. 2

(Interventi finanziabili)

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

...omissis...

c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.

...omissis...

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b), c) e cbis) del comma stesso.

Art. 3

(Soggetti beneficiari dei finanziamenti)

1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 i comuni singoli o associati.

1 **bis.** Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche.

Art. 4

(Finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al :

...omissis...

b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis).

Art. 5

(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:
 - a. interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
 - b. interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative

- programmatorie per la sicurezza;
- c. il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - d. la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
 - e. la stipula di atti intesa con le forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Art. 6

(Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni)

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

...omissis...

c. relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:

1. soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;
2. istituti scolastici;
3. organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;
4. associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
5. associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;
6. soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali.

Art. 7

(Procedure per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:
 - a. la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b. la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
 - c. l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, che ha i seguenti compiti:
 - 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo le priorità di cui all'articolo 5;
 - 2) formare un'apposita graduatoria;
 - 3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere; inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;
 - 4) l'erogazione dei finanziamenti.
2. Qualora la Commissione speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere.

Art. 8

(Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
 - a. tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b. un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;
 - c. un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;
 - d. un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
 - e. un rappresentante della Polizia di Stato.
 - f. il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
 - g. un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato al Presidente della Giunta regionale.
 - g bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio;
 - g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità;
 - g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa;
 - g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.
3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e), f) e g bis) sono designati ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:
 - a. predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
 - b. elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
 - c. monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.
- 4. bis.** L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.
- 4. ter.** L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni, nonché attività di prevenzione in materia di sicurezza. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni.
5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il

- trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.
8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 9
(Norme transitorie)

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

- a. la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 della legge regionale 15 giugno 1999, n. 6;
- b. l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:
 - a. Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e c bis) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002;

...omissis...

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002.

LEGGE REGIONALE N. 5 del 14 Gennaio 2005

**Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 3 del 29 gennaio 2005)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale")

1. All'articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente: "c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della

- sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio”;
- b. al comma 3 le parole: “e c)” sono sostituite dalle seguenti: “c) e c bis)”.

Art. 2

(Ulteriori soggetti beneficiari. Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2001)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente: “1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche”.

Art. 3

(Finanziamento. Modifica all'articolo 4 della l.r. 15/2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente: “b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis).”

Art. 4

(Nuovo compito dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza. Modifiche all'articolo 8 della l.r.15/2001)

1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.”;
- b. al comma 5 le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.

Art. 5

(Disposizione finanziaria. Modifica all'articolo 10 della l.r. 15/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “a)” è sostituita dalle seguenti: “a) e c bis)”.
2. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell'importo di euro 50.000,00.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2005
Storace

LEGGE REGIONALE 28 Aprile 2006, n. 4
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006
(art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

...OMISSIS...

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)

1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità";
- a. dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: "g bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio; g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità; g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa; g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.";
- b. al comma 3 le parole "ed f,)" sono sostituite dalle seguenti: "f) e g bis)";
- c. alla lettera a) del comma 4 le parole: "con cadenza biennale" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza annuale";
- d. dopo il comma 4 bis è inserito il seguente: "4 ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni, nonché attività di prevenzione in materia di sicurezza. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni.";
- e. il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio." .

...OMISSIS...

LEGGE REGIONALE 20 Ottobre 2009, n. 24

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale
(Pubblicata sul B.U.R. Lazio del 7 novembre 2009, n. 41)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

Art. 2

(Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio – ABECOL)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).
2. L'ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli

altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione. La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell'ABECOL.

Art. 3

(Compiti dell'ABECOL)

1. L'ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.
2. Nella fase del sequestro dei beni, l'ABECOL:
 - a. promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;
 - b. presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.
3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l'ABECOL:
 - a. istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;
 - b. promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;
 - c. promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 decies della l. 575/1965 e successive modifiche;
 - d. predispose i bandi regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001 e all'articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;
 - e. costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l'informazione pubblica anche per via telematica;
 - f. verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;
 - g. verifica l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;
 - h. promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della l. 575/1965.
4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l'ABECOL:
 - a. propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della l. 575/1965;
 - b. realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull'utilizzo dei beni confiscati;
 - c. redige ed aggiorna, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;
 - d. redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
 - e. svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;
 - f. effettua il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all'assessorato competente lo stato del loro utilizzo;
 - g. realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

Art. 4

(Rinvio alla normativa generale sulle agenzie)

1. Relativamente all'attività, alla organizzazione e al personale dell'ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sulla stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 1a l.r. 1/2008.

Art. 5

(Protocolli d'intesa)

1. L'ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

Art. 6

(Priorità nei programmi di finanziamento)

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati.
2. L'ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.

Art. 7

(Fondo di rotazione)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

Art. 8

(Fondo di garanzia)

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento e le attività dell'ABECOL, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge gravano sul capitolo R4526 che assume la seguente nuova denominazione: "Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte corrente".
2. Gli oneri relativi all'istituzione dei fondi regionali, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge gravano sul capitolo R4608 che assume la seguente nuova denominazione: "Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale".

LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 33

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009 (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 del B.U.R. Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2008)

...OMISSIS...

Art. 7

(Contributi ai comuni per beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il "Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità", alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziato all'UPB 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi".
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

...OMISSIS...

PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 14

**"Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie"
(Pubblicata sul B.U.R. Piemonte del 21 giugno 2007, n. 25)**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

...OMISSIS...

Art. 4.
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:
 - a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282);
 - b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;
 - c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
 - d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 5.
(Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso)

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:
 - a. il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;
 - b. la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
 - c. il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

- d. la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

...OMISSIS...

Art. 7

(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:
 - a. istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;
 - b. fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
 - c. priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

...OMISSIS...

Art. 9

(Formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 10

(Modalità di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a. l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

- b. l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;
- c. le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;
- d. gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione di numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;
- e. le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;
- f. i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;
- g. i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell'esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell'esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione Titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007. 3. Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 2007
Bresso

PUGLIA

Libera il bene - Avviso pubblico per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla criminalità organizzata

Art. 1

(Descrizione dell'intervento)

Libera il Bene è un'iniziativa promossa dalla Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Servizio Innovazione – Ufficio Cittadinanza Attiva nell'ambito del Programma per le Politiche Giovanili Bollenti Spiriti.

L'intervento è promosso in continuità con l'Azione 3 "Legalità e Sicurezza: una strategia per il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità" prevista nell'Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili - Il Atto integrativo "Giovani Idee per una Puglia Migliore".

Lo scopo di Libera il Bene è promuovere il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata per scopi sociali, economici e di tutela ambientale.

Libera il Bene è un'iniziativa rivolta ai comuni e alle province pugliesi destinatari di beni confiscati già iscritti nei rispettivi patrimoni immobiliari.

Attraverso Libera il Bene, la Regione Puglia finanzia la ristrutturazione/adequamento dei beni confiscati, la loro rifunzionalizzazione attraverso l'acquisto di forniture (attrezzature, arredi, macchinari, veicoli, ecc.) e la gestione del primo anno di attività.

La gestione dei beni confiscati sarà affidata a organizzazioni del territorio selezionate dai comuni con procedure di evidenza pubblica.

Libera il Bene è un'iniziativa integrata di riconversione e riutilizzo dei beni confiscati: ha in sé un valore economico (per il contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro e l'avvio di nuove attività nell'area di riferimento dell'intervento), ma soprattutto un forte significato simbolico ed etico legato alla diffusione del concetto di legalità.

Libera il Bene è disciplinato attraverso il presente Avviso Pubblico.

Art. 2

(Obiettivi dell'intervento)

Libera il Bene si propone di:

- contrastare i fenomeni del mancato utilizzo, dell'abbandono e del deperimento dei beni confiscati a causa della scarsità di risorse economiche, tecniche ed umane dei comuni pugliesi assegnatari di immobili;
- sostenere gli attori pubblici nel passaggio di ruolo da agenti meramente repressivi a soggetti attivi della trasformazione dell'utile criminale in utile legale;
- favorire la creazione di reti innovative tra organizzazioni del territorio e istituzioni locali;
- promuovere la riconversione ed il riuso legale dei beni, anche come occasione e strumento efficace per lo sviluppo del territorio in termini di avvio di nuove attività e di nuove opportunità occupazionali;
- promuovere il valore simbolico, educativo e culturale del riuso sociale dei beni confiscati, anche attraverso forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà territoriali nella definizione delle nuove funzioni da assegnare agli immobili.

Art. 3

(Dotazione finanziaria)

Libera il Bene è finanziato attraverso il Programma Operativo FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007-2013, Asse III Inclusione sociale e Servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale, Linea di intervento 3.4 "Interventi per migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese", Azione 3.4.2 "Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali".

Le risorse finanziarie disponibili per il presente avviso pubblico ammontano complessivamente € 6.500.000,00.

Art. 4

(Soggetti proponenti)

Possono presentare proposte progettuali i Comuni e le Province della Regione Puglia, in forma singola o associata, ai sensi del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 19/2006.

Art. 5

(Proposte progettuali ammissibili)

Le proposte progettuali ammissibili dovranno essere riferite ai seguenti ambiti di intervento:

- tutela e valorizzazione del territorio (es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico etc.);
- inclusione sociale e cittadinanza attiva (es. qualità della vita, disabilità, antirazzismo, migranti, minori, giovani, anziani, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al lavoro, impegno civile, legalità etc.);
- sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali per la produzione di beni e l'erogazione di servizi.
- Sono ammissibili al contributo regionale le proposte progettuali le cui procedure non risultino già avviate alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Rientrano tra i requisiti di ammissibilità:

- la coerenza degli interventi con la normativa nazionale e regionale del settore urbanistico con
- particolare riferimento alla normativa antisismica;
- la coerenza degli interventi con gli obiettivi specifici perseguiti dal PON "Sicurezza per lo Sviluppo" 2007-2013;
- la non sovrapposibilità degli interventi con progetti già finanziati dal PON "Sicurezza per lo sviluppo 2007-2013";
- la conformità degli interventi alle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza e di valutazione ambientale strategica;

Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale riguardante uno o più beni confiscati.

Art. 6

(Procedura per la presentazione delle proposte progettuali)

Per partecipare a Libera il Bene, i soggetti proponenti devono presentare:

- proposta progettuale composta da:
 - a. formulario di candidatura debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;
 - b. progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di recupero e la dotazione di forniture del bene confiscato ai sensi degli artt.18 e 24 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
 - c. comunicazione relativa all'avvenuta individuazione del soggetto gestore del bene confiscato in conformità con le previsioni della Legge 106/96 e alle modalità di selezione, di cui all'art. 7) del presente Avviso Pubblico;
 - d. relazione attestante la sussistenza delle condizioni giuridiche e di fatto per l'affidamento in gestione del bene confiscato (ad es. stato di non occupazione, assenza di gravami, assenza di quote indivise, ecc.);
- impegno al cofinanziamento della proposta progettuale;
- copia in formato elettronico su supporto digitale della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Art. 7

(Selezione del soggetto gestore)

Il soggetto gestore dovrà essere selezionato dal soggetto proponente, preliminarmente alla candidatura della domanda al presente Avviso Pubblico. Tale selezione dovrà avvenire attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica rivolte a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 109/96 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati" e basate sulla valutazione di proposte progettuali relativa ad ipotesi di riutilizzo del bene confiscato.

In sede di presentazione della candidatura a finanziamento, il soggetto proponente dovrà produrre, come indicato nell'art. 6 lettera c) del presente Avviso Pubblico, apposita comunicazione relativa all'avvenuta individuazione del soggetto gestore del bene confiscato e alle modalità di selezione.

Art. 8

(Spese ammissibili)

Sono ammissibili a contributo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, finalizzate alla realizzazione delle proposte progettuali e relative alle seguenti voci di costo:

- a. le spese generali, ivi incluse le spese di progettazione esecutiva dell'intervento;
- b. le spese per opere murarie e assimilate;
- c. le spese per l'impiantistica generale;
- d. le spese per il miglioramento della funzionalità e della fruibilità dell'immobile;
- e. le spese per l'acquisto e/o leasing di forniture (arredi, software, attrezzature, macchinari, ecc.) nel limite massimo del 10% del costo totale del progetto;
- f. le spese di avvio della gestione (nel limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto e riferite esclusivamente ai primi 12 mesi di gestione del bene riconvertito).

Le spese sub a) saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo a base d'asta non superiore alle aliquote indicate all'art. 14 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013" (approvate con D.G.R. 165 del 17.02.2009 - BURP n. 34 del 04.03.2009).

Con riferimento alle spese di cui al punto f) sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- Spese per utenze generali (acqua, gas, energia elettrica, linee telefoniche, ecc.) e relativa attivazione;
- Spese per il personale necessario a sostenere le attività ed i servizi;
- Spese per materiali di consumo necessari alla gestione delle attività e dei servizi;
- Spese di comunicazione e promozione delle attività e dei servizi;

Tali spese sono riferite esclusivamente ai primi dodici mesi di gestione delle attività e dei servizi previsti dal progetto.

Sono escluse le seguenti tipologie di spesa:

- Acquisto del bene confiscato;
- Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati;
- Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature di pura sostituzione.

Art. 9

(Agevolazioni concedibili)

Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di € 750.000,00.

I soggetti proponenti devono partecipare al finanziamento dei progetti con risorse proprie in misura non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento.

...OMISSIS...

Art. 11

(Valutazione e selezione dei progetti)

La Regione Puglia attraverso il Servizio Innovazione – Ufficio Cittadinanza Attiva procederà alla verifica dell'accogliabilità delle domande in riferimento al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle stesse.

Saranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4 presente Avviso Pubblico;
- pervenuti con modalità diverse da quelle riportate all'art. 10 del presente Avviso Pubblico;
- pervenuti oltre il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico;
- privi delle diciture identificative sul plico di consegna.

Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Innovazione, valuterà le proposte in relazione ai parametri di cui al successivo art. 12.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione avrà facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti che dovranno essere fornite dai soggetti proponenti entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta a pena di esclusione della procedura di valutazione.

La Commissione, a seguito della valutazione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio compreso da 0 (zero) a 100 (cento) punti.

La Regione Puglia finanzia le proposte progettuali che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 70 punti fino all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 3.

L'ammissione a finanziamento sarà comunicata direttamente all'ente beneficiario attraverso la notifica del relativo provvedimento amministrativo.

Art. 12

(Parametri di valutazione)

La Commissione nominata procederà alla valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo i criteri indicati nella griglia sottostante:

...omissis...

Art. 13

(Modalità di attuazione e di concessione del contributo)

L'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento sarà regolata attraverso un apposito disciplinare da stipularsi tra la Regione Puglia e ciascun soggetto beneficiario.

Entro 120 giorni dalla stipula del suddetto disciplinare il soggetto beneficiario dovrà inviare alla Regione Puglia la seguente documentazione:

- progetto definitivo/esecutivo dei lavori e delle forniture, completo di tutti gli elaborati ai sensi del D.L. 163/2006, concernente il recupero e la rifunzionalizzazione dell'immobile e relativo provvedimento di approvazione;
- piano di gestione definitivo dell'iniziativa conforme ai contenuti del formulario di candidatura;
- provvedimento di impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento.

La mancata osservanza, anche parziale, della presente prescrizione comporta la decadenza del beneficio del finanziamento.

Verificata la completezza, la congruità e la coerenza di suddetta documentazione, la Dirigente del Servizio Innovazione provvederà a notificare al soggetto beneficiario l'atto di impegno di spesa e concessione del finanziamento.

Art. 14

(Modalità di erogazione del contributo)

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio concesso dalla Regione Puglia previa attestazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara di appalto;
- erogazione pari al 30% del contributo finanziario definitivo, rideterminato nel nuovo quadro economico depurato delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara di appalto, previa presentazione di:
 1. quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
 2. copia del contratto tra la stazione appaltante e la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
 3. attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- ulteriori erogazioni pari al 30% del contributo finanziario definitivo, e comunque fino al limite massimo del 95% del contributo stesso, corrispondenti alle spese sostenute ritenute ammissibili, previo invio alla Regione Puglia della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge;
- erogazione finale del 5% del contributo finanziario definitivo, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e attestazione di avvenuto concreto inizio delle attività di gestione.

Tutte le erogazioni sono subordinate al rispetto delle modalità di rendicontazione e monitoraggio previste nel disciplinare di cui all'allegato II del presente bando.

Art. 15

(Varianti e revoca del contributo)

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione nei casi stabiliti dall'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Ogni ulteriore spesa dovuta a perizie di variante, eccedente l'importo definitivamente assegnato, rimane a totale carico del soggetto beneficiario.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Regione Puglia ogni variazione o modifica dei contenuti e delle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi a contributo.

Il contributo sarà soggetto a revoca nei casi in cui:

- il beneficiario risulti inadempiente rispetto a specifiche prescrizioni impartite dalla Regione Puglia con il provvedimento di concessione del contributo;
- i lavori non abbiano effettivo inizio entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto da stabilirsi nel provvedimento di concessione del contributo o non si concludano entro 12 (dodici) mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori.

In ogni fase del procedimento la Regione Puglia può disporre controlli ed ispezioni, sull'esecuzione degli interventi, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni medesime. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria. Nei casi di revoca del contributo si provvederà al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.

...OMISSIS...

SICILIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001 n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001
(Pubblicata sul B.U.R. Sicilia del 7 maggio 2001 n. 21)
...OMISSIS...

Art. 51

Fruizione sociale beni confiscati alla mafia

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.
2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

...OMISSIS...

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2008 n. 15
Misure di contrasto alla criminalità organizzata
(Pubblicata sul B.U.R. Sicilia del 24 novembre 2008 n. 54)

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

...OMISSIS...

TITOLO II

Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia

ART. 5

Fondo di rotazione

1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.
2. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione.
3. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

Art. 6

Concorso della Regione al pagamento degli interessi

1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.

Art. 7

Concessione di fidejussioni

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscrivere nell'UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
3. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

Art. 8

Semplificazione delle procedure

1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.

Art. 9

Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati

1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
 - '2 bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
2. L'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
 - 'Art. 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca - 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
3. All'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
 - '3 bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono patrimoni

confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo 616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.'.

Art. 10

Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:
 - 'Art. 27 bis - 1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di infrastrutture di cui alla presente legge.
2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Commissione di controllo

1. Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.

...OMISSIS...